



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico – Scientifico- Linguistico - Scienze Umane
Statale " G. Bagatta "**

via Bagatta 30 – 25015 Desenzano del Garda
Tel: 030 9141358 - Fax: 030 9140454
e-mail uffici: bspc020001@istruzione.it
www.liceobagatta.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Il presente regolamento definisce:

- la natura delle sanzioni;
- i comportamenti soggetti a sanzione;
- gli organi competenti all'erogazione delle sanzioni;
- il profilo dell'organo di garanzia;
- le procedure da seguire.

Vengono puniti i comportamenti scorretti messi in atto in tutti i momenti dell'attività scolastica, comprese le assemblee, le visite guidate, le uscite di qualsiasi genere e i viaggi di istruzione.

PREMESSA

La scuola è stare insieme, condividere un'esperienza fondamentale di crescita umana, intellettuale e culturale, nel rispetto reciproco dei ruoli. Le regole di convivenza che ogni comunità umana si dà fanno parte integrante di questo progetto. Anche le sanzioni previste in caso di inadempienze vanno lette e interpretate, prima che come elemento deterrente e punitivo, come occasione importante di riflessione responsabile sul ruolo che ciascuno ha nella comunità scolastica, per farla funzionare e progredire.

LE SANZIONI

Il **richiamo orale**: esso propriamente non è una sanzione, ma è parte integrante del rapporto educativo e rappresenta il primo e quotidiano mezzo attraverso cui l'educatore, dialogando con l'allievo, gli fa prendere coscienza della inadeguatezza del suo comportamento, lo invita a correggersi, lo motiva a migliorarsi.

E', quindi, un momento presanzionatorio e solo la sua inefficacia dopo ripetuti interventi dà luogo alla vera e propria sanzione disciplinare.

Verrà attribuita la massima importanza all'effettivo verificarsi di una modificazione del comportamento dell'allievo e alla manifestazione di una sincera volontà di autocorrezione. Quando questa condizione sia rilevabile, l'organo che ha erogato la sanzione può sospenderne l'applicazione.

Le sanzioni propriamente dette sono le seguenti:

- A. l'ammonizione scritta;
- B. l'allontanamento dalle lezioni;

B.1. da uno a quindici giorni;

B.2. per un periodo commisurato alla gravità del reato (quando vi sia) commesso o per il permanere di una situazione di pericolo (D.P.R. n° 249, art. 4.9).

Nella definizione delle sanzioni si tiene conto della personalità dell'allievo, del suo comportamento precedente e del profitto.

COMPORAMENTI SOGGETTI A SANZIONE

La definizione dei comportamenti sanzionabili è fatta in riferimento ai doveri dello studente (D.P.R. n° 249, art. 3)

Mancanze relative ai doveri connessi allo studio

Frequenza: ritardi ingiustificati non occasionali; assenze ingiustificate. Quando si verificassero assenze ripetute con evidente regolarità, la famiglia o lo studente maggiorenne saranno richiesti di ulteriori elementi giustificativi.

Studio: mancato assolvimento non occasionale degli impegni scolastici.

Nella valutazione delle mancanze di cui sopra è elemento significativo la recidività.

Mancanze relative al dovere di rispetto delle persone

Premesso che la qualità delle relazioni interpersonali è elemento caratterizzante e fondativo della comunità scolastica e che nei rapporti tra persone è necessariamente implicita la reciprocità, si intende mancanza di rispetto ogni comportamento che risulti offensivo nei confronti di altri, qualunque ruolo essi esercitino all'interno dell'istituto.

Elementi significativi nella valutazione della colpa sono:

- la natura del comportamento (offesa verbale, fisica...);
- il grado di intenzionalità;
- la recidività.

Mancanze relative al dovere di rispetto delle disposizioni

Lo studente è tenuto al rispetto delle norme relative alla sicurezza e a tutte le disposizioni che regolano la vita della comunità scolastica.

La gravità delle infrazioni è valutata in considerazione dei seguenti indicatori:

- conseguenze dannose per le persone;
- grado di intenzionalità;
- pregiudizio del regolare funzionamento dell'attività dell'istituto;
- recidività.

Mancanze relative al rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola

Sono puniti tutti i comportamenti che arrechino danni alle strutture dell'istituto, agli strumenti e ai sussidi didattici.

La valutazione della gravità della colpa e la definizione della sanzione avvengono tenendo conto dei seguenti indicatori:

- intenzionalità;
- recidività.

Danneggiamenti chiaramente non intenzionali e prodotti senza colpa, né imputabili a negligenza e superficialità, non sono punibili.

Di norma, a ogni danneggiamento deve corrispondere il risarcimento del danno.

Nel caso di mancata individuazione del responsabile, è possibile che il risarcimento venga imposto a gruppi di studenti tra i quali sia certamente compreso il colpevole dell'atto.

Limitazioni all'uso di apparecchiature tecnologiche a scuola

1 È vietato a scuola l'uso di qualsiasi apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie) sia dinamiche (videofilmate), voci o suoni in relazione ad atti, fatti, procedure e ambienti amministrativi. Per quanto attiene invece al più ampio contesto della vita scolastica, quale documentazione di momenti di socialità, di prassi didattica o per fini coerenti con la programmazione didattica, può essere dato il permesso di ritrarre - a uso personale o nell'ambito di attività deliberate - scene, ambienti e persone previa valutazione e autorizzazione del docente e dietro consenso espresso dei soggetti ritratti.

2 L'istituto scolastico conferisce inoltre licenza implicita, condizionata al rigoroso rispetto delle norme sulla privacy, alla riproduzione e pubblicazione senza fini di lucro dei contenuti di cui sopra all'interno di spazi blog, forum o social network, ove contesto, titolazione, didascalie ed eventuali commenti non risultino lesivi dell'onore, della reputazione e del decoro delle persone e dell'istituzione stessa. Riproduzione e pubblicazione in altri ambiti o per finalità differenti da quelle di cui sopra dovranno essere concordate caso per caso con l'autorità scolastica.

2.1 In assenza dei requisiti di cui sopra, anche per manipolazioni o modifiche dei contenuti stessi o del contesto intervenute successivamente, la licenza decade e l'amministrazione scolastica si riserva il diritto di contattare l'editore dei contenuti per richiederne la rimozione dalla Rete. In caso di mancata ottemperanza, gli iscritti si rendono soggetti alle sanzioni di cui al punto 3 e all'eventuale addebito di danno di immagine; per i non iscritti verrà valutato l'addebito di danno di immagine. Nel caso di inserimento in contesti considerabili diffamatori, si valuterà altresì se ricorrano gli estremi per la segnalazione alla Polizia Postale. Si procederà immediatamente a segnalazione in presenza di contenuti apertamente illeciti o lesivi. Sono fatti salvi diritti di terzi in casi di violazione della privacy.

2. È altresì vietato agli studenti l'uso dei telefoni cellulari e di qualunque altra apparecchiatura tecnologica per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi di necessità, su valutazione e autorizzazione del docente.

3. Le violazioni sono così individuate e sanzionate:

3.1 Uso non autorizzato del cellulare o di altra tecnologia durante le attività didattiche: ritiro dell'apparecchiatura e richiamo scritto; secondo la gravità dell'azione, il consiglio di classe potrà applicare la sospensione da 1 a 5 giorni; qualora l'atto si verifichi nel corso di prove di verifica, il voto corrisponderà alla fascia minima della tabella di valutazione.

3.2 Nell'ipotesi in cui i contenuti acquisiti attraverso un uso non autorizzato siano resi pubblici (trasmessi tra cellulari o pubblicati in Rete), il consiglio di classe potrà applicare, secondo la gravità dell'azione, la sospensione da 6 a 15 giorni. Chiunque, pur non essendo editore dei contenuti non autorizzati, contribuisce a qualunque titolo alla loro diffusione è sanzionabile, secondo la gravità dell'azione, di richiamo scritto o sospensione da 1 a 5 giorni.

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La competenza del richiamo orale, posta la natura di questo tipo di intervento, è propria per diritto e dovere di ogni figura educativa presente nell'istituto (dirigente scolastico, docenti e, secondo le specifiche competenze, il personale A.T.A).

L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico o dai singoli docenti nell'esercizio dei doveri di vigilanza connessi alla loro funzione.

L'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni è di competenza del Consiglio di Classe, che ha comunque sempre la facoltà di infliggere la sanzione di grado inferiore.

PROCEDURE

Ammonizione scritta:

rilevazione del fatto;

1. invito allo studente a presentare le proprie ragioni;
2. definizione della sanzione.

Della ammonizione scritta va redatto un verbale, che deve contenere i seguenti elementi:

- la descrizione del comportamento sanzionato;
- le controdeduzioni dello studente;
- la natura della sanzione;
- l'eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità scolastica.

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni:

1. rilevazione del fatto;
2. invito allo studente a presentare le proprie ragioni;
3. definizione della sanzione;
4. redazione di un verbale come sopra.

Lo studente ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni anche in forma scritta e di ricorrere all'organo di garanzia dell'istituto contro la punizione subita. Può, inoltre, proporre la conversione della sanzione in un'attività in favore della comunità scolastica, assegnata dal Consiglio di classe, anche nella figura del suo Coordinatore, o dal Dirigente scolastico; lo studente può formulare proposte relativamente al contenuto di tale attività.

Allontanamento dalle lezioni in conseguenza di reato: ogni reato va denunciato alla competente autorità giudiziaria; la denuncia sospende gli effetti dei procedimenti disciplinari interni all'istituto fino alla sentenza.

Dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalle lezioni va data, in ogni caso, comunicazione scritta alla famiglia.

ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, che rappresenta l'ultima istanza disciplinare a livello di Istituto, è costituito da:

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- un docente, un genitore e uno studente eletti dal Consiglio d'Istituto. È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione. L'Organo di Garanzia decide nei 10 giorni successivi.

Detto Organo decide anche in materia di conflitti sull'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.